



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA  
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**

**Il Soprintendente**

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 2245 del 30/05/2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio di Elmo Palazzi riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

**D I C H I A R A**

che l'archivio Elmo Palazzi di Città di Castello

**costituito da:** 6 album raccoglitori contenenti bozzetti di opere, corrispondenza, fotografie, diplomi ed 1 profilo biografico dattiloscritto, con estremi cronologici dal 1880 al 1951.

**di proprietà**  
**detenuto** privato  
**conservato**

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

Il fondo testimonia la vita e l'attività di un grande artista umbro del primo Novecento.

Elmo Palazzi (Città di Castello 1871), formatosi alla Scuola di Arti decorative di Firenze, dal 1895 si trasferì a Roma dove lavorò per lo scultore e uomo politico Ettore Ferrari, autore del monumento a Giordano Bruno (1889) nella piazza romana di Campo de' Fiori; di Ferrari fu discepolo, non solo dal punto di vista dell'arte ma anche per la fede repubblicana e per l'affiliazione al Grande Oriente d'Italia che del resto caratterizzava alcuni ambienti artistici dell'Italia umbertina.

Dal 1903, poco più che trentenne ma già malato di cuore, Palazzi tornò a vivere a Città di Castello, dove continuò per quanto possibile la produzione artistica, e fu tra i fondatori della *Scuola Operaia G.O. Bufalini* ancor oggi attiva.

Tra le opere di maggiore importanza realizzate dal Palazzi l'"*Allegoria della Vittoria*" (1910), una delle quattro Vittorie alate sul Ponte Vittorio Emanuele a Roma; l'"*Allegoria dell'Umbria*" sul coronamento del monumento a Vittorio Emanuele II meglio noto come Vittoriano poi divenuto Altare della Patria, inaugurato a Roma nel 1911; il monumento al Sen. Matteo Renato Imbriani Poerio (1907) a Canosa di Puglia; il *Monumento all'XI Settembre 1860* (1914) a Città di Castello. Temi celebrativi di derivazione storicista si intrecciano, nell'opera del Palazzi, a motivi più "leggeri", anche legati al nascente gusto liberty, talvolta non privi di interesse.

Elmo Palazzi muore nel 1915 a Città di Castello, all'età di 44 anni.

(Notizie biografiche tratte da Wikipedia)

## Il fondo archivistico

L'archivio, con estremi cronologici dal 1880 al 1951, è composto da:

- 1 album raccoglitore contenente bozzetti di opere a matita, carboncino o china;
- 1 album raccoglitore con fotografie;
- 1 album raccoglitore con corrispondenza, diplomi e attestati;
- 1 album di cartoline illustrate, alcune con corrispondenza di altri artisti;
- 1 album con fotografie di opere;
- 1 album contenente foto di monumenti funebri realizzati da Palazzi o da altri scultori, oltre a bozzetti e schizzi a matita e a china;
- 1 profilo biografico di Elmo Palazzi scritto dal figlio Elio (dattiloscritto con foto e firma autografa dell'autore Elio Palazzi).

Notifica in particolare a \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

PERUGIA

22 AGO. 2018

ii



IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Sabrina Mingarelli